L’articolo 292 c.p. è stato così sostituito dall'art. 5, L. 24.02.2006, n. 85, con decorrenza dal 28.03.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.".